



IN QUESTO NUMERO

COMMENTI

Riforma dell'Ordinamento Giudiziario:

L'importante è crederci

Crisi della Giustizia

Nell'attesa infinita di soluzioni introvabili

IL RACCONTO

Narrativa a tema

Con il Giudice Guido Marcelli

DIRITTO E SOCIETA'

Gli ordini forensi per la conciliazione

In risposta alle carenze del processo ordinario

Procedura esattoriale

Norma per norma la tutela del contribuente

INTORNO ALLA CULTURA

Un grande Maestro

Salvatore Satta

I NEO AVVOCATI

Presidente: Avv. Giovanni Malinconico; Sgretario: Avv. Carlo Macci; Tesoriere Avv. Aldo Panico
Consiglieri: Avv. Maurizio ALBIANI, Avv. Pier Giorgio AVVISATI, Avv. Giampiero BONDATTI, Avv. Antonio BUONEMANI, Avv. Antonella CICCARESE, Avv. Angelo FARAU, Avv. Gabriella GIUGLIELMO, Avv. Giovanni LAURETTI, Avv. Giacomo MIGNANO, Avv. Stefano REALI, Avv. Umberto SALVATORI, Avv. Maddalena SIGNORE.

IN QUESTO NUMERO

ATTUALITA'

- 2 ■ L'A.Sta.F. per il futuro
11 ■ Premio Europeo in Comunicazione
Giuridica Astaf-Città di Nola

EDITORIALE

- 3 ■ Giustizia effettiva o utopia
di M.Rapanà

COMMENTI

- 5 ■ Alla ricerca del processo perduto
di A.Fiorentino
8 ■ Crisi della Giustizia: effetti perversi
di una storia infinita. Problemi e prospettive
di C.Dell'agli
22 ■ Sul favor conciliationis
di A.Morelli

DIRITTO E SOCIETA'

- 14 ■ L'esecuzione esattoriale:
rimedi per il contribuente
di R.M.Landi (Foro di Salerno)
19 ■ Che fa concilia?
di P.G.Avvisati

DIRITTO E FAMIGLIA

- 26 ■ Conflitti familiari. La necessità
di una sezione specializzata
di M.C.Belli

IL RACCONTO

- 28 ■ "Una sera sul tardi"
di G.Marcelli

CONVEGNO

- 27 ■ Inaugurata dal Prof. Carmine Punzi
L'attività dell'Associazione Forense Fondana

INTORNO ALLA CULTURA

- 30 ■ Attualità della lezione di Salvatore Satta
- a cura di Virginio Palazzo

I NEO AVVOCATI - pag.32

DIREZIONE E REDAZIONE

Piazza Bruno Buozzi, 1
Palazzo di Giustizia 04100 Latina
tel. 0773 693040 – fax 662749

DIRETTORE RESPONSABILE

Avv. Mario Rapanà

DIRETTORE EDITORIALE

Avv. Annalisa Romaniello

COMITATO DI REDAZIONE

Avv. Pier Giorgio Avvisati
Avv. Carlo Bassoli
Avv. Silvestro Conte
Avv. Enrico D'Antrassi
Avv. Angelo Farau
Avv. Anna Fiorentino
Avv. Giada Gervasi
Avv. Giovanni Lauretti
Avv. Michela Luison
Avv. Virginio Palazzo
Avv. Stefano Reali



I saluti di “Foro Pontino” a un grande Presidente

C'è sempre un momento così, dopo i viaggi fatti insieme. E' il momento dei saluti finali, quando si torna a casa e ci si commiata da chi ha condiviso con noi tanti chilometri, o esperienze. O fotografie.

Così ci sentiamo di salutare da queste pagine il Presidente Bruno Raponi.

Avremmo potuto tornare a intervistarlo, come già abbiamo fatto su queste stesse pagine diversi 'numeri' facendo scoprire, anche a livello personale, lo stile e la raffinata bonomia di un uomo la cui esperienza professionale racconta pure, costantemente e di pari passo, il tenace legame con la 'sua' terra, quella provincia di Latina di cui è da sempre profondo conoscitore e protagonista.

Avremmo potuto dedicargli ampia parte anche di questo numero, a raccontare di una carriera prestigiosa e di assoluto primato, con la costante ascesa al vertice del Palazzo di Giustizia, punto di riferimento per l'intera classe forense pontina. E per più d'una generazione di avvocati.

Alla fine del 'nostro' percorso più quotidiano (ché di occasioni per rinnovati incontri, culturali o più casuali, ce ne saranno sicuramente tanti...), quel che ci preme è soprattutto dare al nostro saluto il senso vero della gratitudine e della stima. Quella che si porta a chi, magari senza neanche accorgersene (ma non per questo con minor merito), ti ha lasciato di sé il segno alto di una costante, ammirevole presenza sulle cose e sui problemi, a garantire un'assunzione di responsabilità continua, a 'governare' anche ciò che spesso s'è rivelato ingestibile.

A fare del proprio essere Magistrato la consapevole, assoluta risposta alla chiamata della comunità civile.

Lezione all'apparenza semplice, dunque ... molto complicata!

Per questo, davvero grazie, Sig. Presidente.



Il Dott. Bruno Raponi (Foto: Nando Ginnetti)

a.r.

L'Avv. Mario Rapanà, riconfermato nella carica di Presidente dell'ASTAF per il biennio 2008-2010. Il Direttore di "Foro Pontino" resta, dunque, alla guida dell'Associazione Stampa Forense anche per il prossimo biennio - Un riconoscimento all'entusiasmo di chi ha da sempre creduto nella funzione irrinunciabile dell'informazione 'di servizio' per l'Avvocatura - Con l'ingresso nel Consiglio dei Probiviri, anche l'Avv. Anna Fiorentino, a rafforzare la presenza pontina nell'Associazione.

L'A.Sta.F. per il futuro



L'ASTAF impegnata a Brindisi per un approfondimento sulle "Professioni". Da sinistra: Avv. Guido Scoconi Presidente Onorario Astaf, Avv. Mario Rapanà Presidente Astaf, Dott. Sandro Petrone giornalista Rai-TV.

L'Assemblea dei direttori delle testate giornalistiche si è conclusa nella bella cornice della Domus Talenti in Roma salutando l'ingresso in Consiglio di due giovanissime espressioni del giornalismo forense Cecilia Barilli di

Reggio Emilia e Loredana Bari di Bergamo. I lavori sono stati preceduti dalla relazione morale del Presidente Mario Rapanà e dal resoconto della situazione economica svolta dal segretario tesoriere Marcello Pacifico. A conclusione

Continua a pagina 4

XXIX Congresso Nazionale Forense

Giustizia effettiva o utopia

Ancora una volta gli avvocati sono chiamati a raccolta per rappresentare con fermezza la volontà di conseguire obiettivi che garantiscano la continuità di una professione nel contesto di una Giustizia in crisi. Dal 13 al 16 novembre si svolgerà in Bologna il 29° Congresso Nazionale Forense che vede impegnati OUA, CNF, Cassa, Ordini forensi, Associazioni, Rappresentanti del Governo e della Magistratura nello sforzo comune di ricercare soluzioni comuni per dare al nostro Paese una giustizia vera, rapida ed efficace. Certo il tema generale individuato “Giustizia: tutela effettiva o utopia” non determina i presupposti di un esito positivo dei lavori congressuali, soprattutto se prevarrà l’utopia sulla esigenza reale di una giustizia rinnovata! Riforma della giustizia e della professione forense, che rivaluti il ruolo degli avvocati dentro e fuori del processo, rappresentano i due momenti focali per i quali da tempo si sta discutendo. Le tematiche che saranno trattate sono numerose e vanno dalla razionalizzazione dei processi civili (civile, lavoro, famiglia, minori), ai sistemi alternativi, alle class actions e la tutela del consumatore, alla giurisdizione

amministrativa nei rapporti con la giurisdizione ordinaria, alla individuazione dei criteri per un equilibrato riassetto della geografia giudiziaria, ad una giustizia penale per una società moderna, alla magistratura onoraria ed alla riforma del sistema previdenziale forense.

Il Ministro Alfano pare intenzionato, ma lo erano anche i ministri di giustizia dei governi precedenti, a concretizzare un grande processo riformatore coinvolgendo avvocati e magistrati. Certamente riferirà in Congresso sul fatto che ritiene necessario attuare riforme sostanziali che riguarderanno la magistratura onoraria, la giustizia penale ed il riassetto della geografia giudiziaria prevedendo anche risorse adeguate. Evidenzierà, come è emerso negli incontri che si sono avuti anche con l’Avvocatura, una priorità del Governo per la centralità della giustizia civile con opportune riforme e previsione di adeguati stanziamenti finanziari e sistemi di monitoraggio che garantiscano un efficace utilizzo delle risorse già disponibili.

Dobbiamo partecipare per constatare se trattasi di realismo o di perseverante utopia.

Mario Rapanà

di una positiva discussione si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi statuari che ha visto eleggere per il Consiglio Direttivo, Mario Rapanà di Latina, Marcello Pacifico di Pescara, Sandro Giacomelli di Bologna, Cecilia Barilli di Reggio Emilia, Loredana Bari di Bergamo, Mario Romano di Santa Maria Capua Vetere e Silvestro Stazzone di Catania; per il Collegio dei Probiviri Marcello Colloca di Vibbo Valentia, Anna Fiorentino di Formia, Renato Cogliati di Lecco, Leonardo Carbone di Ascoli Piceno e Salvatore Esposito di Nola.

Nella riunione del Consiglio e del Collegio dei Probiviri svoltasi a Roma presso la sede del Consiglio Italiano del Movimento Europeo il 20 settembre scorso è stato riconfermato a Presidente dell'ASTAF per il biennio 2008-2010 l'Avv. Mario Rapanà coadiuvato dal V. Presidente Avv. Mario Romano e dal Segretario-Tesoriere Avv. Marcello Pacifico. E' stato quindi riconfermato nella carica di Presidente del Collegio dei Probiviri l'Avv. Marcello Colloca V. Presidente vicario della Cassa.

Rapanà nel rappresentare la situazione complessa della Giustizia e della Avvocatura, ha evidenziato come la politica vada avanti per la sua strada nella consapevolezza di non aver di fronte ostacoli difficili da superare, soprattutto perché l'avvocatura non è in condizioni di

contrapporre una seria, concreta ed unitaria proposta per la salvaguardia dei principi e dei valori della nostra professione. In questo contesto, ha detto Rapanà, è indispensabile che l'Astaf assuma un ruolo diverso, si ponga come momento di analisi e di proposta per il superamento delle divergenze soprattutto in occasione del prossimo congresso di Bologna. A tal fine ha proposto che uno dei primi punti che il rinnovato Consiglio dovrà porsi è quello di favorire l'adesione all'Associazione anche di quei colleghi che hanno l'hobby del giornalismo in modo da svolgere non solo un servizio ma anche per esaminare in concreto le numerose problematiche ed avviare progetti di iniziative da sottoporre all'attenzione degli apparati istituzionali. Numerosi sono gli avvocati, giovani e meno giovani, che amano scrivere e rappresentare le proprie idee sugli avvenimenti che riguardano la giustizia e la professione. L'Astaf, con il supporto di energie nuove, può diventare un laboratorio di analisi ed una palestra per elaborare soluzioni nell'interesse generale. Quindi occorre fare un salto di qualità passando dalla originaria esigenza di coordinamento delle testate giornalistiche alla proposta. Cambiamento di mentalità, quindi, e di rinnovo di una struttura che allo stato si è appiattita su schemi vecchi che non hanno più senso in un mondo globalizzato dove le risposte ai problemi richiedono modernità di pensiero.

Modifiche all'Ordinamento Giudiziario: fra riforme e numeri 'pesanti', l'importante é crederci

Alla ricerca del processo perduto

di Anna Fiorentino (*)

Siamo alla vigilia di nuovi e importanti interventi legislativi. Da più parti vengono preannunciate drastiche riforme in materia di giustizia ed il restyling prevederà nuove norme che regoleranno il Csm con l'indebolimento del ruolo di autogoverno che la Costituzione riconosce al Consiglio e che, come ha più volte giustamente dichiarato Violante, "è inapplicabile a Costituzione invariata".

Fine dell'obbligatorietà dell'azione penale che tuttora è un valore che consente di avere certezze: separazione delle carriere di giudicante e requirente, diversa formazione di giudici e pm e diversa inclinazione professionale degli stessi nonché diversa modalità di reclutamento che si spera non sia quello della elezione diretta per quanto attiene i PM che quindi non costituirebbero più la espressione dello Stato ma dei vari partiti politici che vanno continuamente a succedersi in Italia. Tale situazione determinerebbe un continuo conflitto interno ai pubblici ministeri che mal si coniugherebbe con la esigenza di garanzia di giustizia, di celerità dei processi e quant'altro. Nella emananda riforma, dovrebbe essere previsto il ritorno dell'istituto dell'immunità parlamentare e/o comunque l'estensione delle garanzie politiche; Ampie limitazioni alla possibilità di intercettazione da circoscriversi ai soli reati di mafia e terrorismo , con esclusione per

tutti gli altri delitti, in particolare del reato di corruzione; nuove forme alternative alla detenzione (si parla di braccialetto elettronico) volte a sopperire al periodico allarme per il sovraffollamento delle carceri. Allo Stato è certa l'inadeguatezza; è evidente il malfunzionamento della giustizia ; i processi hanno tempi insostenibili con meccanismi farraginosi e complessi ;è certa altresì l'esigenza di riforme e non di meri palliativi. E' doveroso chiederci se le riforme preannunciate vadano nel senso di ottenere una maggiore efficienza della giustizia, una ragionevole durata dei processi, una più rapida risposta alle esigenze che avvertono operatori e non.

Per rispondere a questo interrogativo si deve domandare quali siano le ragioni del cattivo funzionamento della giustizia e predisporre interventi idonei ad incidere sulle cause. Alcune di queste sono di facile evidenza : la complessità e lungaggine dei processi, la inefficacia organizzativa del lavoro giudiziario, la carenza di operatori , la mancanza di strumenti idonei e di mezzi adeguati .

Innovare la giustizia è una assoluta e prioritaria necessità. La giustizia è un sistema complesso e comprenderne gli elementi di criticità è presupposto essenziale per affrontare con successo la sfida dell'innovazione. Innovare tale sistema complesso ri-

chiede un approccio ed un progetto globale, nel quale vanno messi in sinergia azione politica, interventi normativi, nuove forme di organizzazione, nuove tecnologie, risorse umane e finanziarie crescenti. Innovare uno di questi elementi senza coerentemente intervenire sugli altri conduce a rendere vana anche la volontà politica più convinta. Si tratta di accertare se i nuovi interventi legislativi siano volti a snellire i processi, a consentire una migliore organizzazione dell'attività, a colpire inettitudini ed inefficienze, se, in controtendenza rispetto ai tagli operati dalla finanziaria, fronteggino la mancanza di risorse. I magistrati in servizio, poco più di 9 mila, operano con una carenza di organico pari all'11,8%. Alla magistratura ordinaria si affianca la magistratura onoraria, che presenta quasi la stessa consistenza quantitativa (9.073 giudici ordinari a fronte di 8.351 giudici onorari) senza fornire, peraltro, un contributo risolutivo considerato le attuali modalità di reclutamento afflitte da una seria carenza dei criteri di valutazione dei necessari requisiti di pre-

parazione, assenza di verifiche, anche periodiche, che generano molto spesso il degrado della giustizia stessa. Gli organici del personale giudiziario, circa 50 mila persone bloccate dal regime di assunzioni vigente nel pubblico impiego, sono sottodimensionati del 6,5% effettivo, ossia al netto dei distacchi da altre amministrazioni. Sono inoltre gravati dallo squilibrio della distribuzione interna, con uffici in soprannumero e altri con carenze di personale che arrivano al 20%. A ciò si aggiunge la mancanza di una strategia di gestione e di valutazione del personale. Senza contare l'inadeguatezza dell'apparato tecnologico e infrastrutturale degli uffici giudiziari.

Tralasciamo le considerazioni personali suesposte tutt'altro che inconferenti e rispondenti alla realtà dei fatti che ci piace pensare l'attuale Legislatore abbia valutato con la emananda riforma. Da sommarie notizie risulta che, per quanto attiene la Giustizia civile, sarebbe in arrivo una nuova



organizzazione del processo con “modifiche significative” (per molti versi riprese dal Ddl “Mastella”) per quanto attiene: le eccezioni di incompetenza (qualunque sia la incompetenza dedotta: materia, valore, territorio) con interventi sugli artt. 38 e 44 e 187 cpc. L’intento del Legislatore sarebbe quello di pervenire ad una sollecita pronuncia sulla competenza escludendosi la possibilità (salvo che sia proposto un regolamento d’ufficio(?)) che della questione venga investita la Corte di Cassazione. Verrebbero esclusi dal processo civile i tempi morti ed i rinvii richiesti alla prima udienza dovrebbero essere concessi facoltativamente e quindi il processo civile dovrebbe essere “orientato” dagli Avvocati; non sarebbe esclusa la possibilità della cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio se le parti non si costituiscono alla prima udienza; verrebbe valorizzato il comportamento processuale delle parti imponendo alle stesse l’onere di dire la verità e di contestare espressamente e specificatamente i fatti onde evitare che, in mancanza, il giudice li fissi nei termini in cui essi sono allegati (tale modifica, si ritiene, avrebbe significativa analogia con il sistema tedesco); verrebbero inoltre potenziate la forme di “processo alternativo” ed in particolare la conciliazione che dovrebbe essere seriamente rivalutata , in modo da evitare la cd lungaggine dei processi, anche attraverso l’attribuzione di spese anche al vincitore che si dimostra refrattario alla definizione bonaria; dovrebbe essere introdotto l’istituto della testimonianza scritta e le sentenze dovrebbero essere motivate richiamando altre pronunce conformi. La sospensione feriale verrebbe ridotta ad un mese. Nell’impianto processuale civile verrebbe inoltre rivista la competenza dei Giudici. Invece di abrogare la figura del Giudice di Pace, a Via Arenula,

si ipotizza un sensibile aumento delle competenze del giudice onorario sia per le cause ad oggetto risarcimento del danno da incidente stradale sia per le altre competenze. I riti deflagrati dalla riforma afferente il risarcimento del danno a cose rispetto a quello per lesioni, dovrebbero essere riorganizzati.

Il Legislatore pensa altresì a nuove tipologie processuali, come il nuovo rito sommario di cognizione, che dovrebbe consentire di arrivare a decisioni in tempi veloci con istruttorie snelle e ridotte all’essenziale. Il Ministro si è impegnato personalmente (vedi dichiarazioni pubblicate sul Giornale di Sicilia del 27/07/09) a dare serio impulso alla semplificazione del numero dei riti del processo civile nonché alla soppressione di inutili procedure in modo da riaffermare il processo civile come strumento di garanzia e non di ostacolo alla giustizia stessa, come auspicato da sempre dalla Unione Nazionale delle Camere Civili anche in sede di audizione con il Ministro Alfano avvenuta in Maggio. La Unione Camere Civili, sempre in sede di audizione, ha ribadito altresì la necessità che la riforma della Giustizia Civile non proceda per modifiche dei singoli articoli di codici di rito, ma sia radicale ed organica.

Attendiamo di conoscere come, le predette modifiche o la modifica di tutto l’impianto del processo civile, verranno effettivamente varate per organizzare un commento più preciso ed incisivo augurandoci che non si generi una ulteriore confusione e solo un “nuovo rito” (il sesto) che contribuirebbe solo a minare ancora di più il sistema giustizia italiano.

Anna Fiorentino

**Avvocato del Foro di Latina
Tesoriere Unione Nazionale Camere Civili*

Crisi della giustizia: effetti perversi di una storia infinita. Problemi e prospettive

di Carlo Dell'Agli (*)

L'argomento "giustizia penale" allo stato attuale impone notevoli riflessioni. Il governo ha avanzato un progetto di emergenza teso ad attaccare la lentezza dei processi nell'ambito della piena incisività e produttività.

Due termini che stanno ad indicare l'autentico concetto di "giustizia", in conformità con quelle regole morigerate che hanno decretato una responsabilità, un obbligo sociale circolarmente al controllo dei processi ed alla programmazione nonché al coordinamento degli uffici, che trascina compromettendo personale delle cancellerie, giudici e - non ultimo - avvocati.

Ergo, il tema principe è quello rappresentato dalla crisi della giustizia che, secondo la modesta opinione di chi scrive, attesa la propria esperienza nell'eseguire quotidianamente le regole processuali, assiste - nelle ipotesi di avveramento - le contorte conseguenze.

Non è soltanto la mancanza della carta per le fotocopie o il problema dei mezzi delle carenti risorse o i soldi per la benzina delle autovetture dell'ufficio, ma la carenza notevole dei magistrati sia nelle procure che nei tribunali e soprattutto la notevole povertà del personale delle cancellerie e delle segreterie pres-

so le Procure.

Ciò è essenzialmente connaturato alla riforma di Castelli che ha, assolutamente, proibito l'assegnazione dei magistrati di prima nomina alle funzioni di sostituti procuratori.

Son trascorsi parecchi anni ed il Ministero di Giustizia ancora non ha indetto nessun concorso per il personale amministrativo (id est Cancelliere, operatore giudiziario, segretario, commesso ed ausiliario). Nel frattempo la percentuale di carenza del personale amministrativo (pensionamento e decessi) provoca quotidianamente effetti di malfunzionamento e gravi difficoltà che si ripercuotono sull'utenza privata e sugli Avvocati, obbligando i funzionari, per ragioni opportune, a ridurre gli orari di chiusura e a prolungare quelli di apertura al pubblico e, non ultimo, a dirigere più di un ufficio. E', invero, un quadro inquietante ed ignobile. Insomma, congiuntamente all'Amministrazione, siamo tutti in ginocchio.

Assistiamo ad una decisa scelta di campo politico quando la questione appare interna alla struttura della Amministrazione del personale amministrativo ed è il suo medesimo bilancio a sopportarne gli oneri. Quali oneri poi?

Il vorticoso aumento delle pendenze rappresentano le ragioni di tale proble-

matica.

Si pensi che la Corte di cassazione si trova in serie difficoltà a far fronte, malgrado l'impegno elargito con notevole fatica, anche personale, dai singoli giudici della Corte e della Procura, di definire in tempi ragionevoli i processi.

Infatti l'ultima relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario comunica un aumento delle sopravvenienze nel settore civile (id est 28577 nell'anno 2004, 32514 nell'anno 2005 e 31169 nel 2006) mentre nei giudizi di cassazione la durata media raggiunge, nell'anno 2006 giorni 1102.

Dunque, omettendo anche i valori numerici per anno, le considerazioni appena descritte valgono anche per il settore penale.

Sono, quali carico di lavoro, percentuali impressionanti che sine dubio rappresentano un autentico impedimento alla comune partecipe necessità di un irrobustimento del ruolo dei giudici e, soprattutto, del ruolo del personale delle cancellerie.

Non può essere negata la verità secondo cui, oggi, in non rare ipotesi, i processi si definiscono in tempi celeri attraverso la celebrazione dei giudizi direttissimi nei quali il soggetto prevenuto, attesa la propria flagranza di reato, ha appena la possibilità temporale di predisporre la difesa.

E' noto che la celebrazione del processo è un autentico bene sociale per la sua efficacia, validità e - non ultimo - per la sua utilità, malgrado sia vanificata

dalla sua contestata e tanto discussa "durata irragionevole".

Tale assurdo criterio di giudizio, da come si evince dall'art. 111 della Costituzione, è stato posto per la sua alta essenza a livello della parità dei diritti e di altri imprescindibili valori.

Tutto ciò, invero, vanificato, da un processo lungo nonché vano, improduttivo ed inefficace il cui risultato si traduce, senza preamboli, in ingenti costi e sacrifici in termini umani per chi è costretto.

Nel frattempo si sono registrati molti pensionamenti e decessi di colleghi, con un vasto vuoto negli uffici, occupati da funzionari deputati alla dirigenza di più uffici che espletano con notevole difficoltà numerosi adempimenti procurando, sine culpa, anche un vulnus alla durata ragionevole del processo sia civile che penale.

In tale contesto, il Governo italiano è stato più volte censurato dalla CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo) per non essersi conformato alle direttive e sentenze che impongono agli Stati membri l'osservanza di quanto statuito dalla stessa Corte di Strasburgo per la quale la violazione dell'art. 6 è connaturata da "un problema strutturale, legato al cattivo funzionamento della legislazione e della pratica interne, provocato dall'assenza di un meccanismo effettivo....".

Molteplici sono stati, nella materia penale, i provvedimenti legislativi come il disegno di legge recante "Disposizioni

“
**...il Governo
italiano
è stato
più volte
censurato
dalla Corte
europea
dei diritti
dell'uomo...**

per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, recidiva e criteri di ragguglio tra pene detentive brevi e pene pecuniarie" e non ultimo il disegno di legge sulle "Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena" nella sfera del c.d. "pacchetto sicurezza" legiferato per fronteggiare la continua efferatezza dei fenomeni, fino al "no ai limiti sui reati disciplinanti le intercettazioni".

Più in particolare, il problema dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari nonché il ripetersi perseverante dell'enorme flusso di rilievi di violazioni nel nostro paese, ha stimolato il Comitato dei Ministri a recuperare la disamina di tali procedure, constatata la vanità di pur notevoli sforzi operati negli anni.

A tutt'oggi, non si è assistito – malgrado l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo – ad un impegno autentico degli Stati contraenti (in particolare il Governo italiano) a conformarsi alle sentenze della Corte nelle quali sono parti (v., a riguardo l'art. 46 § secondo della Convenzione) da cui derivano oneri considerevoli, a cominciare dal pagamento di una somma a titolo di equa soddisfazione in favore del ricorrente.

Certo, il dibattito sulla decisiva comunitarizzazione delle competenze europee sia in materia civile che in materia penale avrebbe potuto trovare un felice sbocco con una maggiore apertura alle

problematiche di più stretta attinenza con l'equilibrio dei diritti nazionali, se ci fosse stata una piena consapevolezza ed una fermezza politica risoluta.

Ma purtroppo, il percorso è risultato alquanto irto di difficoltà, di barriere e contrarietà che hanno originato profonde preoccupazioni e trepidazioni negli organi europei.

Tutto ciò si traduce in uno stato greve e doloroso di assoluta e globale confusione cui il governo italiano non si è sottratto.

Alle annunciate riforme della giustizia si sono accompagnate le preoccupazioni di Giancarlo Caselli il quale si auspica, sinceramente, che la riforma che sta in approntamento dal governo (si parla della riforma del CSM, della obbligatorietà dell'azione penale, di intercettazioni e via dicendo) sia autentica giustizia e non certo dei giudici.

Sono convinto che la coscienza, da parte di tutti gli operatori della giustizia, della esigenza e dell'urgenza di un profondo risanamento, possa avvicinare la prospettiva di un processo in tempi equilibrati nonché alla riorganizzazione del personale amministrativo (giudici e cancellieri).

Ma fondare solo sulle nostre ferme e costanti energie, benché meritorie e degne di plauso, non porterà che a ben poco.

Carlo Dell'Agli

** Funzionario del Tribunale di Latina*

“**...uno stato greve e doloroso di assoluta e globale confusione cui il governo italiano non si è sottratto...**”

Premio europeo in comunicazione giuridica

A.STA.F. Città di Nola



Si è svolto il 3 ottobre u.s. a Nola nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, sito nella storica Reggia degli Orsini, la seconda edizione del "Premio Europeo in Comunicazione Giuridica Astaf-Città di Nola" che, dopo il successo della passata edizione, ha dato vita ad una Fondazione, sotto l'egida del Consiglio Forense, presieduto dall'Avv.Enrico De Sena, del Comune di Nola (Sindaco Dott.Felice Napolitano) e in collaborazione con l'Associazione Nazionale della Stampa Forense (A.Sta.F.), presieduta dall'Avv.Mario Rapanà.

Nato da una felice intuizione della Rivista del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, ("Impegno Forense" diretta dal Dott.Salvatore Esposito), recepita con entusiasmo dal Consiglio Direttivo dell'A.Sta.F., il Premio "ha trovato - come si legge nella presentazione della prima edizione, sul numero di marzo 2007 di Impegno Forense - il suo naturale humus nella vivacità culturale della città di Nola, che ha dato i natali ad un vero

Maestro di comunicazione, quale fu Giordano Bruno, di cui è esemplare il bilinguismo letterario, nei poemi scritti non solo in latino, ma anche in lingua volgare, utilizzata quale strumento di comunicazione di massa".

Dopo un'esaustiva apertura dei lavori affidata all'Avv.Francesco Franzese, la manifestazione - coordinata dal Direttore Editoriale di Impegno Forense Avv.Ciro Sesto - ha fatto registrare gli appassionati interventi del Presidente del Consiglio Forense Avv.Enrico De Sena, del Sindaco di Nola Dott.Napolitano, del Procuratore della Repubblica Dott.Paolo Mancuso e del Vice Presidente dell'A.Sta.F. Avv. Mario Romano che, portando il saluto del Presidente Avv. Rapanà (trattenuto a Roma da precedenti impegni istituzionali) , ha ripercorso brevemente le fasi della istituzione del Premio, che si iscrive tra i traguardi ambiziosi perseguiti dalla Stampa Nazionale Forense, da tempo proiettata nella dimensione europea, dopo i reiterati incontri svoltisi a Bru-

xelles, con scambi culturali nell'ambito dell'Europarlamento.

Non priva di emozione, anche per le toccanti espressioni dei premiati, l'assegnazione dei tre riconoscimenti, rispettivamente:

- per la Sezione Europea:

al Prof. Avv. Jaime Alonso Cuevillas (per il saggio "Las Normas jurídicas como objecto de prueba");

- per la Sezione Nazionale:

alla Testata giornalistica on line "Altalex" diretta da Alessandro Buralli,

al Dott. Luigi Ferrarella (per il Saggio "Fine pena, mai" - Ediz. Il Saggiatore),

- al Dott. Giovanni Negri - Giornalista professionista per l'articolo "Cogne, il paradigma della giustizia-spettacolo" (pubblicato su SOLE 24 ORE del 22 maggio 2008);

- per la Sezione A.Sta.F., all'Avvocato-Giornalista Michele Pezone, per il saggio dal titolo "Il sistema sanzionatorio italiano a tutela dell'ambiente marino" (pubblicato sulla prestigiosa Rivista "P.Q.M.", associata all'Astaf, fondata dall'Avv. Guido Scoconi e diretta dall'Avv. Marcello Pacifico, infaticabile Segretario e Tesoriere dell'Associazione Nazionale della Stampa Forense (A.Sta.f.).

Di alto interesse si è rivelata, poi, la Tavola Rotonda, moderata con la consueta



professionalità dal Giornalista RAI Dott. Carlo Verne (Segretario nazionale USIGRAI), che ha ricordato i suoi trascorsi giovanili di Praticante della professione forense, dando spunti vivaci alle relazioni (sul tema: "Diritto di cronaca e garanzie del Cittadino"), rispettivamente trattate dai Giornalisti Luigi Ferrarella e Giovanni Negri, in mirabile contrappunto

con l'Avv. Felice Liccardo (Garante della Comunicazione) e con il Prof. Avv. Franco Tortorano (Presidente dell'Unione regionale degli Ordini Forensi campani).

Il dibattito, per l'elevato spessore culturale dei Relatori, è stato seguito con partecipata attenzione dai numerosissimi Avvocati e Giornalisti che hanno affollato lo splendido salone, fino alla apprezzata ed applaudita conclusione affidata al Sottosegretario alla Giustizia Sen. Giacomo Caliendo, che non ha mancato di illustrare la travagliata riforma del Sistema Giustizia, in fase di approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

*Resoconto a cura
dell'Avv. Biagio Trapani
- redattore Giustiziaoggi
(associata A.Sta.F)*

Audi valvelift system
S tronic LED design
ESP off-road mode TFSI Common Rail system
quattro lane assist
Multi Media TFSI side assist
infotainment
adaptive light ESP
TMI



Nuova Audi Q5. Muoversi in perfetta sincronia.

Efficienza, potenza, esclusività, in ogni singola innovazione e nell'equilibrio che le regola. Le curve del design esterno donano all'auto una linea pulita e raffinata, garantendo uno dei migliori coefficienti di resistenza aerodinamica della sua categoria. Le più innovative tecnologie assicurano minori consumi e il massimo del dinamismo. Merito del TDI common rail, dell'iniezione diretta turbo del motore TFSI a benzina, dotato dell'Audi valvelift system. Il nuovo cambio ultra sportivo S tronic a doppia frizione e a sette rapporti di nuova generazione permette di recuperare energia in frenata o in discesa, mentre la trazione integrale permanente quattro* consente di mantenere con potenza e velocità la traiettoria in curva, su strade bagnate e off road. Nuova Audi Q5. Una volta a bordo, scoprirete che non è solo la tecnologia ad aver raggiunto un livello superiore, ma anche le vostre emozioni.

Audi Q5 2.0 TFSI quattro (155 kW/211 CV). Consumo urbano/extraurbano/combinato (l/100 km): 10,4/7,3/8,5. Emissioni CO₂ (g/km): 197.



Venite a scoprirla sabato 22 e domenica 23 novembre presso:

Calzati Auto

Via Epitaffio, km 1 - Latina • Tel. 0773 472 424
info@calzatiauto.volkswagengroup.it

Prosegue la collaborazione dell'Avv. Rosa Maria Landi con 'Foro Pontino'. Specializzata nel processo esecutivo e profonda conoscitrice degli studi che ne hanno caratterizzato la riforma, affronta qui un tema di grande attualità e particolare spessore tecnico.

L'esecuzione esattoriale : rimedi per il contribuente

Avv. Rosa Maria Landi (*)

La tutela del contribuente è demandata ad una giurisdizione "speciale e generale" esercitata dalle Commissioni tributarie, alle quali è affidato l'esame di tutte le controversie di natura fiscale.

La materia del contenzioso tributario è stata oggetto di numerose riforme ed ha avuto organica regolazione dal D.P.R. 636/72 e con i successivi decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, (emanati in attuazione della legge delega 413/91), che hanno tentato di rendere il processo tributario il più aderente possibile al dettato costituzionale, anche mediante il richiamo, quali norme generali da applicarsi nel processo tributario (art. 1 comma 2 DPR n. 546/92), alle norme del codice di procedura civile. Ultimo intervento coordinato è stato realizzato con la legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) a cui deve aggiungersi l'ultimo D.L. n. 233/06 (o meglio la sua Legge di conversione, la n. 248/06, la c.d. Bersani-Visco).

Con l'art. 12, comma 2 della citata

legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) e l'intervento della più recente L. 248/06, si è ampliata la competenza delle Commissioni, modificando gli artt. 2 e 19 del DPR n. 546/92 (Processo Tributario), ed attribuendo, "...tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi d'ogni genere e specie..", compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative in ogni caso irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro onere accessorio; nonché competenza su varie controversie di natura catastale, con potere di conoscere su tutte le questioni relative agli atti che precedono l'esecuzione forzata tributaria (iscrizione ipoteca) e quelle relative agli atti che sono compiuti dopo la notifica della cartella di pagamento ma che non hanno natura esecutiva, come il c.d. fermo amministrativo.

Certamente, attraverso una tale formulazione omnicomprensiva, il legislatore ha tentato di dare un assetto definitivo alla materia sia attraverso l'assorbi-

mento, in capo alle competenze del Giudice Tributario, di quelle competenze che prima appartenevano al tribunale ordinario, sia con l'elencazione degli atti impugnabili e dell'oggetto del ricorso.

Tuttavia le intenzioni del legislatore non sono state completamente realizzate.

Infatti l'art. 2 citato recita: "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento" e l'art. 29 del D.lg. n. 46 del 1999 stabilisce, altresì, che per le entrate non tributarie, restano esperibili "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi (che) si propongono nelle forme ordinarie" (pacificamente C. Cost. n. 239/97 e C. Cost. n. 202/2000; Cass. SS UU n. 15563/02 e Cass. civile Sez. trib. n. 13534/05).

Ne consegue che mentre per le entrate di natura non tributaria (in virtù dell'art. 29 D.lg. 46/1999) sono esperibili innanzi al Giudice Ordinario le forme ordinarie delle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e opposizioni del terzo, regolate dagli art. 615 a 619 cpc, senza alcuna limitazione ai poteri giurisdizionali, maggiori incertezze solleva la tutela avverso l'esecuzione relativa ad entrate aventi natura tributaria.

In materia di esecuzione per i debiti di natura tributaria, la normativa di riferimento sembrerebbe limitare, se non escludere, i rimedi ordinari.

Infatti, l'art. 54 del D.P.R. 29-09-1973 N°602 - come sostituito dall'art.16 d.lg. 26-02-1999 n°46 - recita: "Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dagli artt. 615 cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c, re-

lative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo...".

L'art.59 - come sostituito dall'art.16 d.lg. n°46/99- continua specificando che "chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario, dopo il compimento della esecuzione ai fini del risarcimento dei danni..".

LA (nuova) COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Tuttavia, se la citata normativa appare escludere la possibilità di ricorrere - ex art. 615 c.p.c.- al Giudice Ordinario, appare altrettanto precluso anche il ricorso dinanzi al Giudice Tributario.

Infatti, il D.lgs. 546/92 (Processo Tributario - che ha rivisitato l'ordinamento delle Commissioni Tributarie e il nuovo contenzioso tributario), la Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002) e il D.L. n. 223/06 - o meglio la sua Legge di conversione n. 248/06, - (che ha modificato gli artt. 2 e 19 del DPR n. 546/92), hanno ridisegnato la competenza delle Commissioni Tributarie.

Il nuovo testo dell'art. 2 prevede che sono devolute alle Commissioni tributarie:

"tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominate [...] "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del

medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.

Ne consegue che le Commissioni Tributarie hanno il potere di conoscere tutte le questioni relative agli atti che precedono l'esecuzione forzata tributaria ovverosia tutte le controversie sul “titolo” della riscossione e quelle relative agli atti compiuti dopo la notifica della cartella di pagamento ma che non hanno natura esecutiva (si pensi all'ipoteca e fermo amministrativo ex artt. 77 e 86, D.P.R. n. 602/1973).

Sono, viceversa, devolute al giudice ordinario, nelle forme delle opposizioni regolate dagli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., con i temperamenti di cui all'art. 57, D.P.R. n. 602/1973, tutte le controversie riguardanti gli atti propriamente esecutivi.

Si palesano le differenze sostanziali di disciplina e di tutela tra l'esecuzione esattoriale per crediti di natura tributaria e quella per crediti di natura non tributaria.

Infatti mentre per le opposizioni relative alla riscossione di Entrate non tributarie (sanzioni amministrative, violazioni CdS, previdenziali...) è ammissibile l'opposizione innanzi al Giudice dell'Esecuzione ex art. 615 cpc non solo per questioni attinenti la pignorabilità dei beni ma anche per fatti estintivi del credito, sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento) ed è ammissibile l'opposizione ex art. 617 cpc anche per vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) o della cartella, per la Riscossione di Entrate tributarie è ammissibile l'opposizione ex art. 615, solo per la pignorabilità dei beni e l'opposizione ex art. 617 solo per ragioni diverse da quelle concernenti

la regolarità formale e la notifica del titolo.

La ratio di tale limitazione alla sola “regolarità formale e notificazione del titolo esecutivo” si fa discendere dalla riserva contenuta nell'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 che assegna al giudice tributario la tutela del soggetto passivo nei confronti dei titoli per la riscossione, formati direttamente dall'Amministrazione Finanziaria.

Siffatta interpretazione però apre non pochi dubbi circa la legittimità costituzionale della normativa di tutela del contribuente per crediti di natura tributaria. Infatti, se unica tutela esperibile è quella aquiliana, potrebbe configurarsi una violazione sia del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. che del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Tuttavia vi è da segnalare che una lettura costituzionalmente orientata è stata data dalla Suprema Corte (Cass.SS.UU. 6-11-02 n°15563) che, proponendo un giusto coordinamento dell'art.2 del d.lgs. 546/92 nel testo originario - e come novellato dall'art.12 sec. Co. L. 28-12-2001 n°448 - con l'art. 57 e 59 del DPR 602/1973 (come modificati dall'art. 16 del d.lgs. 46/99), ha ritenuto che il predetto art. 2, stabilendo la giurisdizione delle Commissioni relativamente ai tributi indicati e, successivamente, ai tributi di ogni genere e specie, per le cause che abbiano ad oggetto il rapporto tributario e le sue posizioni attive e passive e/o componenti accessorie, non includa le cause che investono - non il rapporto impositivo e le connesse posizioni attive o passive- ma il diritto all'esecuzione sulla scorta di un titolo tributario già formatosi. Argomenta la Corte che nel citato testo sono presenti solo dispo-


sizioni relative alle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, vale a dire solo le controversie concernenti le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art.617 c.p.c. che vengono affidate alle Commissioni Tributarie se riguardano la cartella di pagamento o l'avviso di mora ma un ampliamento dei confini della giurisdizione tributaria non può essere desunta dall'art.19 del d.lgs. 546/92 atteso che, individuando gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni, fissa condizioni di proponibilità della domanda escludendo le contese con oggetto non incluso nelle previsioni del citato art. 2.

Il silenzio di detto articolo 2 sull'opposizione ex art. 615 c.p.c, traducendosi nella mancanza di deroga ai comuni criteri di collegamento, determina la giurisdizione del giudice ordinario.

L'assenza di tale deroga sarebbe confermata anche dallo stesso D.P.R. 602/1973 che, lasciando salva l'azione risarcitoria contro l'esattore, fa riferimento alla "sede giudiziaria" e "al giudice" senza ulteriori specificazioni, muovendo dall'implicito presupposto dell'applicabilità dei comuni canoni di ripartizione della giurisdizione

Anche più di recente le SS.UU. in (Sentenza 8 maggio 2007, n.11082) hanno ritenuto che la giurisdizione delle Commissioni tributarie, cui sono devolute "tutte le controversie" in materia di imposte e tasse, sia una giurisdizione esclusiva di carattere generale, ovverosia estesa, senza limitazioni, ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo.

La giurisdizione delle Commissioni tributarie, cioè, è totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta di



**TRASPORTI
Palombo**

Trasporto barche
gommoni
e moto d'acqua
in tutta Italia,
isole comprese

via Litoranea 18
04100 Latina
Lorenzo: 335-7155626
Andrea: 393-9901902

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

fronte agli “atti dell’esecuzione forzata tributaria” fra i quali non rientrano (...) né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora o, a maggior ragione, le mere intimazioni di pagamento.

Secondo tale pronunciamento il rimedio esperibile è quello previsto dall’art. 615 cpc con cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione e non solo per denunciare fatti estintivi (e/o impeditivi) sorti dopo la creazione del titolo esecutivo.

In sintesi il giudice ordinario, presso cui è incardinata una controversia d’opposizione all’esecuzione tributaria (stesso ragionamento può estendersi ai rimedi cautelari), può conoscere dell’atto impositivo e, se valutato illegittimo e/o inesistente, dichiararne la sua inefficacia quale titolo esecutivo con conseguente annullamento dell’atto esecutivo per eliminare, o far cessare, la lesione di un diritto soggettivo (e in ossequio dettami artt. 24 e 113 Cost.).

Questo perché la norma residuale prevista ex art. 59 DPR 602/73 (che consente la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni e quindi appresta una forma di tutela per “equivalente”) non potrà mai sostituire il bene della vita che si ritiene leso da un atto contrario alla legge.

In altre parole il debitore tributario, a titolo esecutivo creatosi, che denuncia di subi-

re (o teme in concreto di subire) una lesione da un atto a questo successivo e conseguente, può richiedere una dichiarazione d’inefficacia e/o invalidità dell’atto purché non miri (Cass. SS UU n. 467/2000) alla dichiarazione d’illegittimità (cosa, questa, non consentita neanche ai giudici tributari) o all’annullamento di atti impositivi.

In tali sensi si è espressa anche alcuna giurisprudenza di merito (Trib. di Vibo Valentia Ordinanza del 26 Giugno 2006) secondo cui “le entrate non tributarie e quelle tributarie di cui all’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, possono formare oggetto di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, nonché di tutela cautelare dinanzi all’A.G.O....”

Rosa Maria Landi

** Specializzata all’Università di Napoli in Diritto Commerciale, è docente universitaria e componente dell’Osservatorio sulla Giustizia nel distretto di Salerno. Membro del Centro Studi di Diritto Processuale Civile ‘Nesos’, è stata tra gli organizzatori del recentissimo e prestigioso Convegno tenutosi a Salerno sulle molteplici realtà della del nuovo processo esecutivo. “Foro Pontino” ne darà ampio resoconto sul prossimo numero*



Si è costituito a Perugia il 17/10/2008, presso la sede della Fondazione Forense e dell'Ordine degli Avvocati, il Coordinamento della Conciliazione Forense ° Il nuovo organismo raggruppa, quali soci fondatori, i primi Organismi di Conciliazione di iniziativa forense, nonché alcuni Ordini degli Avvocati e Associazioni Forensi ° Tra questi, anche l'Ordine di Latina, per affermare una realtà cui il nostro Foro ha sempre creduto.

Che fa concilia?

di Pier Giorgio Avisati (*)

Tra i fini dichiarati dell'assemblea di Perugia e del Coordinamento che da questa ha preso le mosse, è primario quello di promuovere il ricorso delle procedure conciliative e diffondere tra i professionisti la cultura della conciliazione e degli altri sistemi di ADR, quello di elaborare standard comuni di organizzazione, gestione e in particolare di formazione, promuovendo la costituzione di un circuito unitario della conciliazione forense, la predisposizione di campagne informative, la promozione dello studio e approfondimento del fenomeno con elaborazione di progetti, specifici per la promozione dell'istituto, in collaborazione con gli organi giudiziari ed altri soggetti istituzionali e associativi.

La conciliazione, che come è noto è un metodo di risoluzione delle controversie di carattere consensuale, affida ad un conciliatore, organo terzo e neutra-

le, l'intervento per agevolare la ricerca di un accordo che possa ritenersi soddisfacente per tutte le parti coinvolte nel conflitto.

Vi è una crescente attenzione al metodo in oggetto, anche alla luce della istituzione del Registro degli Organismi di Conciliazione in materia societaria ex art. 18 d.lgs. n. 5 del 17/1/2003 e, in particolare, del recente progetto di riforma della giustizia civile (già approvato dalla Camera e attualmente in corso di esame al Senato) che prevede norme di delega in tema di conciliazione stragiudiziale.

Nella diffusa consapevolezza della inefficienza strutturale della giustizia civile italiana, è certamente rilevante la delega al Governo a introdurre forme più ampie di mediazione e conciliazione nelle controversie civili e commerciali creando una ulteriore opzione e istituendo una via complementare al giudi-

zio ordinario.

Il ricorso a questa forma di composizione non conflittuale delle liti, secondo i principi e criteri direttivi previsti, avrà per oggetto controversie su diritti disponibili, con lo svolgimento ad opera di organismi professionali e indipendenti, nel rispetto della normativa comunitaria.

Si prevede significativamente la possibilità per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire presso i Tribunali organismi di conciliazione, così come presso i consigli degli ordini professionali per particolari materie, organismi iscritti di diritto nel Registro.

Viene previsto anche il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima della instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto; inoltre le parti avranno forme di agevolazione di carattere fiscale; vi è altresì la possibilità di escludere la ripetizione delle spese per chi ha rifiutato l'accordo proposto, laddove il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto di tale accordo.

Il procedimento non potrà eccedere temporalmente la durata di quattro mesi ed il verbale di conciliazione avrà efficacia esecutiva.

L'obiettivo, ambizioso ma realistico, è quello di dirottare una parte dell'enorme contenzioso civile verso canali diversi da quello giurisdizionale, sempre più ingol-



fato e inadeguato per molte categorie di controversie, tenendo conto che il ricorso al metodo è direttamente proporzionale alla efficienza della giurisdizione, venendo diversamente incentivata la tendenza comunque di una parte a rimanere nel circuito giudiziario.

Il costituito Coordinamento ha ritenuto sin d'ora di doversi esprimere a favore della introduzione

dell'istituto della conciliazione delegata che consentirebbe al Giudice nel corso del processo di demandare le parti per l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo terzo ed imparziale, ovviamente con la volontà concorde delle parti.

La conciliazione endoprocessuale rappresenta una ipotesi da coltivare e permetterebbe forse, in una rivisitazione del modello attuale di giurisdizione, di contemperare ambiti diversi di tutela dei diritti.

La sfida va sicuramente raccolta e la classe forense saprà certamente cogliere questa favorevole opportunità per gestire in prima persona, con specifica professionalità da raggiungere mediante apposita formazione, i costituendi organismi di conciliazione.

Pier Giorgio Avvisati
* Consigliere dell'Ordine
Avvocati di Latina



Gentile Direttore,
scrivo queste poche righe per rappresentare, a mio parere, la poca utilità del servizio di conciliazione.

Da diverso tempo sentivo parlare insistentemente del servizio di conciliazione presso la C.C.I.A.A. per la risoluzione delle controversie in alternativa alla giustizia ordinaria.

Una cosa sbrigativa, che non costava nulla o quasi (si fa per dire: €450 per parte...) e dai tempi brevissimi.

La cosa, così come mi era stata prospettata, era di una semplicità estrema, quindi perché non approfittarne?

Avevo una controversia con una cooperativa edile, cooperativa solo sulla carta, ed ho deciso quindi di accedere a tale innovativa procedura.

Ero convinta che il Conciliatore, una volta che si fosse studiato il fascicolo e che avesse sentito le parti, avrebbe fatto più o meno ciò che fa un giudice in un qualsiasi Tribunale Ordinario. Ma mi sbagliavo.

Il Conciliatore ha concluso il suo operato comunicando che l'esito è stato negativo per l'impossibilità delle parti di addivenire ad un bonario componimento della controversia. Non essendo entrati nel merito (sic!), nulla si è concluso.

Ricomincerò da capo, adendo la Magistratura Ordinaria.

Tutto qui. La procedura è iniziata il 30/10/2006 ed è finita il 10/04/2007.

La saluto cordialmente.

Rag. Anna Maria Gatto – Latina

Del servizio di Conciliazione per la soluzione delle controversie in alternativa alla giustizia ordinaria è stata data notizia da queste pagine (vd. Foro Pontino anno XXVI n.01/07 – gennaio-marzo 2007) con la pubblicazione del testo integrale del protocollo d'intesa sottoscritto a dicembre 2006 dall' Ordine Avvocati di Latina e la Camera di Commercio.

Questa che pubblichiamo è la prima testimonianza sull'esito e l'andamento di un servizio che merita davvero di essere ben monitorato e attentamente valutato nell'interesse di una utenza sempre più afflitta dalle insuperabili carenze del sistema -Giustizia.

Il caso 'de quo' – come diremmo nei nostri atti d'ufficio – non è positivo. Anche per questo è necessario che sia rapportato ad altre esperienze, verificato alla luce dei tempi di assestamento e della 'messa a regime' di un organismo che sicuramente sarà interesse di tutti veder ottimizzato nella sua preziosa funzione.

Dai nostri lettori, Colleghi, Istituzioni, Cittadini, attendiamo numerosi contributi per documentare altre esperienze, raccogliere informazioni attinte 'sul campo', materiale – insomma – su cui continuare a lavorare, alla ricerca del meglio.

F.P.

Sul favor conciliationis

Dagli antichi Romani ai giorni nostri, un'attenta e analitica disamina dell'istituto conciliativo e delle problematiche connesse alla sua attuazione.

di Adèle Morelli (*)

S

trumento, nella pratica civile e commerciale, distinto dall'arbitrato e dalla mediazione, l'uno dalla connotazione più litigiosa, l'altra precipuamente orientata verso la branca del diritto di famiglia, la conciliazione va ad inserirsi nel vasto fenomeno delle ADR, acronimo dell'espressione anglosassone Alternative Dispute Resolution, poste oramai quale risposta all'inflazionata macchina della giustizia dai sistemi di common law, e penetrate anche tra le farraginose maglie degli apparati giudiziari degli ordinamenti di civil law.

L'istituto della conciliazione, cioè la composizione di una lite tra soggetti finalizzata al mantenimento dei rapporti tra gli stessi (i Romani infatti così definivano il termine conciliatio: componendis amicis operam dare,

cioè il far opera di composizione di contrasti tra gli amici), trova ingresso nel nostro ordinamento giuridico con l'art. 2, co. 4, lett. a) della L. n. 580/1993, recante "Riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", la quale norma ha conferito mandato alle Camere di Commercio per "la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra

imprese e consumatori ed utenti". E' dunque seguita un'ampia produzione di leggi speciali (stante già l'esistenza degli artt. 410 e ss. c.p.c. in materia lavorista), le quali prevedono l'istituto della conciliazione come fase necessaria o facoltativa da introdurre ad opera delle parti durante lo svolgersi di una controversia. I settori inglobati sono i più svariati: Legge n. 481/1995 in materia di fornitura di servizi di energia e gas, Legge n. 192/1998 sulla subfornitura nelle attività produttive, Legge n. 135/2001 in materia di turismo, Legge n. 5/2003 sul rito societario, Legge n.

129/2004 in materia di franchising, L. n. 35/2005 in materia di consulenza tecnica preventiva, D. Lgs.vo n. 206/2005 sulla disciplina dei diritti dei consumatori (già Legge n. 281/1998), legge n. 55/2006 relati-

va al patto di famiglia, Decr. Min. Politiche Agricole 03/3/2006 in materia di erogazioni agricole, del. Agcom n. 173/07/cons per il settore delle telecomunicazioni.

Nella provincia di Latina il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio è operativo dal 2004. Il numero di conciliazioni gestite è sestuplicato nel corso dei quattro anni di attività, e la media di quelle concluse con verbale positivo si attesta

“
**...E' DUNQUE SEGUITA
 UN'AMPIA PRODUZIONE DI
 LEGGI SPECIALI...**
 ”

al 35%. La procedura conciliativa è di semplice svolgimento, i tempi di gestione sono rapidi ed i costi contenuti e, nel caso di accordo raggiunto nell'ambito di una controversia tra impresa e consumatore, gli stessi sono di regola sostenuti interamente dalla prima.

Al fine di promuovere la cultura del conciliare tra il *modus operandi* degli Avvocati italiani, così come degli altri ordini professionali e di tutti quegli operatori che esplicano la propria attività in contesti forieri di contenzioso, a partire dal 2003, a seguito dell'input promozionale dato dal protocollo d'intesa siglato a livello nazionale tra Unioncamere, CNF e AIGA, avente ad oggetto la diffusione di un progetto formativo e la valorizzazione dell'esperienza conciliativa, numerosi Consigli degli ordini forensi hanno stipulato con le relative Camere di Commercio provinciali e le Sezioni Aiga locali dei protocolli d'intesa volti a diffondere, potenziare e migliorare l'istituto della conciliazione. Tale fenomeno ha preso il via con la sottoscrizione di Teramo. Hanno fatto immediatamente seguito Pisa, Siena, Benevento e Bergamo, e poi altri numerosissimo Consigli degli Ordini Forensi. Il suddetto protocollo d'intesa stipulato dal nostro Foro pontino compirà ben due anni il prossimo 29 dicembre ed annovera nel proprio svolgersi un importante incontro formativo tra le categorie professionali locali svoltosi il 19 ottobre 2007.

La conciliazione è un'avanguardia da non trascurare, che si prefigge di viaggiare sui binari paralleli a quelli degli ordinari modi di risoluzione delle controversie (giudizio ordinario, arbitrato, transazione in corso di

causa, riuscita conciliazione esperita dal Giudice in udienza). Il sistema giustizia italiano è ormai inflazionato da tempo e le varie riforme finora tentate a livello istituzionale non sono state in grado di ridurre ragionevolmente i lunghi tempi processuali. Sta a noi addetti ai lavori proporre soluzioni alternative valide, che sappiano coniugare efficacia, efficienza ed economicità nell'interesse della parte che si rappresenta ed in sinergia con la controparte.

In risposta a tali esigenze, nel corso della riunione tenutasi a Perugia nella giornata del 17 ottobre scorso (che faceva seguito ad un primo protocollo d'intesa siglato il 10 luglio), presso la sede della Fondazione Forense e dell'Ordine degli Avvocati, si è

ORDINE DI LATINA E AIGA IN PRIMA FILA TRA I SOCI FONDATORI

costituito formalmente e si è insediato il Coordinamento della Conciliazione Forense, con il fine dichiarato di coinvolgere gli organismi forensi, gli ordini e le associazioni che abbiano già intrapreso o che intendano intraprendere iniziative di gestione o di promozione delle procedure di conciliazione. Tra i membri fondatori del Coordinamento si annoverano i primi Organismi di Conciliazione di iniziativa forense, nonché alcuni importanti Ordini degli Avvocati e Associazioni forensi, in particolare: il nostro Ordine Forense di Latina, l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza; l'Organismo di Conciliazione di Firenze, l'Organismo di Conciliazione Forense di Perugia, l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore; l'Ordine degli Avvocati di Verona, l'Ordine degli Avvo-

cati di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Pordenone, l'Ordine degli Avvocati di Venezia, l'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, l'AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati – Osservatorio sui sistemi di ADR e l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi. Tra gli scopi primari del Coordinamento riveste particolare importanza l'elaborazione di standard comuni di promozione, di organizzazione, di gestione e, soprattutto, di formazione, premurandosi di favorire lo scambio di informazioni tra soggetti che si occupano di conciliazione in genere. I conciliatori del mondo forense dovranno, infatti, rispondere a requisiti di alta professionalità e competenza, per assicurare una risposta adeguata ed efficace, che possa incentivare e rendere sempre più credibile il ricorso alle procedure conciliative, quali metodi di risoluzione alternativi e consensuali delle controversie. Già nella prima riunione è stato discusso, in seno al Coordinamento, il progetto

di riforma della giustizia civile, con particolare attenzione alle norme di delega in tema di conciliazione stragiudiziale. Il Coordinamento, ha ritenuto sin d'ora di doversi esprimere a sostegno dell'introduzione dell'istituto della conciliazione delegata – ipotesi ad oggi non esplicitamente contemplata ma solo velatamente accennata nella normativa di riforma – che consentirebbe al giudice nel corso del processo di demandare le parti per l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo terzo

ed imparziale. Tale meccanismo costituirebbe un serio incentivo per le parti, già costituite in giudizio, per indurle a valutare una possibile composizione stragiudiziale e consensuale, ove il giudice ritenga che ve ne siano i presupposti e venga verificata la volontarietà delle parti in tal senso.

Una prima applicazione ex lege dell'istituto della conciliazione delegata si è già avuta con la formulazione dell'art. 40, co. 6 D.Lgs.vo n. 5/2003 (la c.d. Legge sul "rito societario"), a tenore del quale "Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto".

Con tale norma il legislatore ha sancito la possibilità che la conciliazione venga tentata, nel corso del giudizio, da un soggetto diverso dal giudice, da questi appositamente delegato, difformemente da quanto accade ordinariamente con la conciliazione in corso d'udienza ex art. 185 c.p.c. novellato, esperita invece esclusivamente ed egualmente dalla stessa autorità giudiziaria. Ha fatto seguito poi, in applicazione della medesima ratio, l'introduzione dell'art. 696-bis c.p.c., relativo alla

“

**... PRINCIPIO
GENERALE
LA PROMOZIONE E
POTENZIAMENTO
DI TUTTE
LE FORME
DI CONCILIAZIONE
PREVENTIVE
ALL'AVVIO DELLE
AZIONI
GIUDIZIARIE...**

”

possibilità di esperire una consulenza tecnica preventiva in corso di causa con funzioni anche conciliatorie mediante l'opera di un consulente nominato dal giudice.

Il Capo VIII-bis del Titolo I del D.L. n. 1441-bis AC (introdotto quale emendamento al citato Disegno di Legge, contenente "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), recante "Delega al Governo per l'adozione di norme istitutive della mediazione e della conciliazione in materia civile e commerciale", approvato recentemente dalla Camera dei deputati Parlamento ed ora all'attenzione del Senato, nel sancire come principio generale la promozione ed il potenziamento di tutte le forme di conciliazione preventive all'avvio delle azioni giudiziarie, all'art. 3 lett. c) prevede l'estensione, ad ambiti diversi dal societario, della conciliazione prevista dal suddetto Decr. Lgs.vo n. 5/2003 (rito societario), la quale dovrebbe interpretarsi dunque come conciliazione endoprocessuale nel senso anzi detto. Nel citato disegno di legge, che affianca l'istituto della mediazione a quello della conciliazio-

ne finalizzandolo a questo, si prevede "la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, essi si possano avvalere del personale del consiglio dell'Ordine degli Avvocati" (lett. e), si sancisce che il servizio si possa "svolgere [...] anche attraverso procedure telematiche" (lett. i), che la sua durata non sia "eccedente i quattro anni" (lett. p) e si prescrive un obbligo informativo preventivo in capo all'avvocato nei confronti del cliente prima dell'instaurazione del giudizio. Tra i principi e criteri direttivi di portata innovativa, vi è la lett. o) dell'art. 3, ove si prevede che "il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta", allorquando al decisione corrisponda, nei suoi termini, all'accordo che la parte vincente abbia rifiutato in sede di conciliazione.

L'auspicio è per risultati deflattivi conferenti alle ampie potenzialità che lo strumento conciliativo può produrre.

Adèle Morelli

** Avvocato in Latina e Socia AIGA*

MI.PE. ARREDAMENTI & INFISSI
Mobili e Arredamenti
Per la tua Casa
Tutto su misura
Andrea: 338-2763278 - Gianni: 338-3688981

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Dall'esperienza di chi vive sul campo la difficile realtà di uno dei più delicati settori del processo civile, una riflessione che è anche una accorata invocazione di cambiamento.

Conflitti familiari. La necessità di una sezione specializzata

di Maria Concetta Belli (*)



In molti Tribunali d'Italia ci si è posti il problema di istituire una sezione "dedicata" ai processi che investono la sfera familiare. Purtroppo dalle macerie di un matrimonio difficilmente emergono rapporti sani, soprattutto quando si controverte in materia di soldi, o per l'esercizio della potestà. Una prima critica, in un'osservazione personale, va indirizzata alla legge per l'affido congiunto, questo perché molti lo interpretano nel senso che il figlio debba trascorrere con l'uno e l'altro genitore lo stesso tempo, quantificato in ore o giorni, disinteressandosi di un minore con la valigia, costretto a percepire le tensioni coniugali e a non avere un posto suo all'interno di una casa. Quel bambino diventa un premio, una rivendicazione nei confronti dell'altro genitore, in una situazione che si amplifica in maniera proporzionale al conflitto, esplodendo all'interno del figlio. Un bambino conteso è un bambino infelice, e lo stesso legislatore, che ha previsto l'affido congiunto, meglio avrebbe fatto a confrontarsi prima con le associazioni da sempre operanti nel campo dei conflitti familiari, provvedendo a coadiuvare il giudicante del supporto di psicologi. A Latina le separazioni seguono lo stesso iter di tutte le altre cause, spesso le valutazioni, da magistrato a magistrato, sono differenti e non c'è un vero e proprio filo conduttore che

possa dare certezza ai coniugi in difficoltà. Quello che manca, e da sempre è stato richiesto con esiti, come si vede, negativi, è una sezione specializzata dove i magistrati deputati possano prendere in carico solo ed esclusivamente procedimenti relativi alla famiglia. La spiegazione è presto detta: Queste cause, ad alto rischio di incolumità (vedi i numerosi fatti di sangue a cui le cronache ci hanno abituato), in quanto si inseriscono nel delicato mondo dei sentimenti, hanno bisogno di una corsia preferenziale e di risposte certe e veloci. Se si dibatte su un affidamento particolare di minori, il problema è immediato, se vi sono molestie o minacce, la paura è reale, se uno dei coniugi è in difficoltà finanziarie non può attendere mesi per risolversi, ammesso che ciò avvenga. E' impensabile procedere ad udienza pubblica in tali cause, è impossibile aspettare mesi per una sentenza. Ed è proprio sul carico di lavoro che assilla i magistrati, costretti a decidere, in un calderone che comprende tutti i tipi di cause civili, comprese quelle agrarie e di esecuzione, che si è concretata la richiesta di specializzazione. Il Tribunale di Latina ha una pendenza di processi per separazioni e divorzi pari quasi a quello di Roma. In questo momento di attesa di un nuovo Presidente si rinnova la richiesta di sezione dedicata e di giudici che si occupino esclusivamente di materie familiari, con psicologi e assistenti sociali a coadiuvare il pesante carico dell'indagine psicologica e di mediazione. Eppure, a pensarci bene, non è difficile, basta convogliare tali procedimenti verso uno o più magistrati che diano la propria disponibilità, mentre i procedimenti con oggetto diverso andrebbero equamente divisi tra gli altri. Così si può dare velocità, certezza e competenza.

E non è poco.

** Avvocato del Foro di Latina*

Inaugurata dal Prof. Carmine Punzi l'attività dell'Associazione Forense Fondana



il Prof. Carmine Punzi

Nel cuore dell'estate scorsa, sabato 28 giugno 2008, l'Associazione Forense Fondana, che comprende avvocati e praticanti dell'ex mandamento della Pretura di Fondi, è stata presentata al foro pontino nel corso di un prestigioso incontro di formazione che ha visto come protagonista il Prof. Carmine Punzi.

L'illustre cattedratico, caposcuola della processualistica civile che si è sviluppata nel corso degli ultimi trentacinque anni presso la cattedra di Procedura civile dell'Università di Roma "La Sapienza", dove è stato chiamato a sostituire il suo maestro Salvatore Satta, ha tenuto una lezione magistrale dal titolo "Il processo civile: dal codice del 1940 alle recenti riforme".

Dopo i saluti dell'avv. Enzo Biasillo, presidente dell'Associazione Forense Fondana, e dell'avv. Giovanni Malinconico, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Latina, l'illustre relatore ha effettuato un excursus ampio e dettagliato sul processo di formazione del codice di rito e sulle riforme che lo hanno interessato in quasi mezzo secolo di storia. Il suo intervento ha toccato ogni modifica della struttura del processo, dall'originario ampio potere di introduzione della prova alla limitazio-

ne con sbarramenti temporali; dei modelli che sono stati gradualmente introdotti, dal rito del lavoro esteso gradualmente ad altri settori del diritto sostanziale, al recente processo societario. Ha quindi messo in rilievo il sostanziale decadimento della tecnica legislativa che è fonte di sempre maggiore disorientamento per che vive nel modo del diritto.

Si è poi soffermato su alcuni aspetti delle ultime modifiche, analizzando specificamente l'istituto dell'ordinanza anticipatoria e delle nuove regole del giudizio per cassazione.

Ha infine accennato alle proposte di riforma all'esame del Parlamento, criticando una disordinata e incoerente politicatura sulla giustizia, con scelte e strumenti che spesso sono in contrasto coi principi costituzionali.

Al termine dell'incontro, che ha visto nella sala dell'Auditorium di Fondi numerosi avvocati della provincia, sono stati offerti al Prof. Punzi alcuni libri sulla storia della città che lo ha ospitato ed una targa ricordo, mentre il giurista ha fatto omaggio all'Associazione Forense Fondana, all'Ordine degli avvocati di Latina e al Comune di Fondi di copie della sua ultima opera.

Una sera sul tardi

di Guido Marcelli (*)

Un sera sul tardi, un signore in abito scuro si presentò all'ingresso del tribunale. Di solito a quell'ora le porte del palazzo di giustizia erano chiuse da un pezzo, e solo una dimenticanza delle guardie aveva fatto sì che egli potesse varcarne la soglia. L'uomo si avvicinò al gabbiotto di sorveglianza e batté l'indice sul vetro anti-proiettile.

"Senta un po'" disse con una certa impazienza, "devo chiederle una cosa."

Il carabiniere Lovetro, che si era mezzo appisolato, si risvegliò di colpo.

"Eh? Chi è lei? Che ci fa qui dentro?"

Il visitatore non si scompose più di tanto.

"Sono il signor W." rispose, "e voglio parlare con la Legge."

Il militare si chiese se si fosse effettivamente svegliato e, per averne conferma, lanciò un'occhiata perplessa all'appuntato Stroppa che, seduto poco più in là, aveva ridotto al minimo il volume del televisore per sentirsi meglio.

"Non ho capito" disse Lovetro. "Con chi vuole parlare?"

"Gliel'ho detto, con la Legge" insisté W.

I due carabinieri incrociarono di nuovo gli sguardi e Stroppa si sentì in obbligo di dare man forte al collega.

"Senta" disse con fare accomodante avvicinandosi alla feritoia, "lei vuole cercare qui dentro la Legge?"

"E dove dovrei cercarla, se non nel tribunale?"

"Sia pure, nel tribunale, ma a quest'ora di sera?"

"Perché la Legge ha un orario?"

"No, non ha un orario, però... lei non ha un appuntamento."

"A quanto ne so io, la Legge riceve tutti, giacché la Legge è uguale per tutti, e dunque è rivolta a tutti e ad ognuno, senza condizioni, in ogni momento del giorno e della notte. Dunque, mi fate parlare con la Legge?"

Di fronte a tanta caparbia irremovibilità, Stroppa alzò l'apparecchio del telefono.

"Pronto, centralino? Che tu sappia c'è ancora qualche magistrato in giro? Il consigliere Forti? Sì, passami l'interno, per favore. Consigliere, mi perdoni se la disturbo a quest'ora... c'è qui un signore, il signor W., che dice di voler parlare con... lo so che è buffo, però... vuol parlare con la Legge. Che dobbiamo fare? ...Ah, va bene, se crede... Provvedo subito."

Un minuto più tardi il signor W., scortato da Stroppa, entrava nella stanza del consigliere Forti.

"Dottore, questo è il signor W. di cui le parlavo" disse l'appuntato. "Io posso andare?"

"Ma certo, vai pure. Ci penso io al nostro visitatore."

Forti era un vecchio magistrato giunto alle soglie della pensione. Ormai non lavorava più come una volta, ma vivendo da solo non era infrequente che si trattenesse in stanza fino a tardi per esaminare i fascicoli e redigere i provvedimenti più complicati. Quella sera però, non sentendosi in vena, stava giusto preparandosi a chiudere i battenti quando era arrivata la telefonata di Stroppa.

“Prego, si accomodi” esordì Forti indicando una sedia di fronte alla scrivania.

W. ringraziò con un cenno del capo e si accomodò.

“Dunque, mi dicevano che lei vuole parlare con un rappresentante della legge.”

“No no” lo corresse W., “non ci siamo capiti, io desidero parlare con la Legge.”

Forti fece una faccia strana.

“Con la Legge, diceva?”

“Esattamente. Ma perché quell’espressione stupita? Lei non l’ha mai incontrata?”

“Veramente no.”

“Ma non mi dica!”

“E invece le dico, le dico. Perché, signor mio, la Legge non si può mica incontrare per la strada come il gelataio o il salumiere o il vicino di casa. La Legge è un complesso di precetti, la Legge è un coacervo di norme, la Legge è ordinamento giuridico, la Legge è regola di condotta, la Legge insomma è un’astrazione e come tutte le astrazioni non si tocca con mano, ma si comprende con l’intelletto. Ha capito ora, signor W.?”

Per la prima volta l’incrollabile convinzione del visitatore notturno sembrò vacillare.

“E allora io non posso parlare con la Legge?” domandò deluso.

“No.”

“E dunque venire qui è stato inutile.”

“Non so. Se lei ha qualche problema con la Legge, si rivolga a un avvocato. E’ per questo che esistono i legali. Venga, che l’accompagno all’uscita.”

W. era così depresso che Forti si sentì in dovere di mettergli una mano sulla spalla.

“Suvvia, non faccia così, non è proprio il caso che se la prenda a male... chi le aveva messo in testa una sciocchezza del genere deve averle fatto uno scherzo di pessimo gusto. Però abbia pazienza, pure lei... credere a certe favole alla sua età...”

I due erano giunti all’ingresso del tribunale. Si salutarono, quindi W. uscì in strada e Forti risalì di fretta in stanza. Il vecchio magistrato era esausto, si era quasi fatta la mezzanotte e la visita assurda del signor W. lo aveva stancato ancor più delle pile di fascicoli che si accumulavano quotidianamente sulla sua scrivania. Afferrò la borsa di cuoio, spense la luce e chiuse la porta della stanza. Mentre, nel corridoio buio, girava la chiave nella toppa, avvertì una bava di vento ed un lieve rumore di passi.

“Ecco la Legge...”, pensò istintivamente un attimo prima di girarsi.

**Il Dr. Guido Marcelli è magistrato del Tribunale di Latina dal '99. Ha pubblicato il libro "Passeggiando tra gli scavi" (Ed. Traccediverse, 2005) e vari racconti su riviste letterarie e volumi antologici.*

C

chiamato a commemorare l'11 novembre 1972 all'Accademia dei Lincei, di cui era socio, il centenario della nascita di Giuseppe Chiovenda, Salvato-

trattò di velleità infantili, ma di vena profonda e di ispirazione consapevole". Da qui Satta trae la constatazione che "i rapporti fra la poesia e la scienza - qualunque scienza, ma

in particolare quella del diritto e del processo - sono arcani", aggiungendo che "nulla più giovi alla conoscenza scientifica della conoscenza poetica". Quindi, afferma il giurista sardo, "filosofia che si fa poesia, poesia che si fa diritto: ecco il segreto della personalità di Chiovenda, la ragione per la quale egli è apparso tanto diverso dai giuristi, pur

Attualità della lezione di Salvatore Satta



re Satta ha posto innanzitutto l'accento sulla particolarità della figura del grande giurista e della sua unicità nel pur vasto panorama di eminenti studiosi che hanno illustrato la scienza giuridica, a conferma della supremazia degli italiani nel pensiero scientifico. Disse infatti nella parte iniziale del suo illuminato discorso che nessuno dei professori che componevano l'enciclopedia giuridica italiana "riuscì ad essere qualcosa più che un giurista, e sia pure un grandissimo giurista". Chiovenda infatti si era dapprima formato all'altissima scuola filosofica di Antonio Rosmini e, come aveva poi sostenuto Giuseppe Capograssi, filosofo del diritto e maestro di Satta, dalla lezione rosminiana aveva tratto la proposizione che "il diritto sia qualche cosa che attuandosi giovi al soggetto", riversandola nelle sue teorie sul rapporto tra soggetto e ordinamento. Ma era stato poeta in gioventù, annoverato tra i minori dell'ottocento, segno "che non si

grandi e talora grandissimi, del suo tempo. E' apparso, e ancor appare, se il suo nome si è tramandato, con una lieve aureola di mito, attraverso le generazioni, fino a noi".

Se la personalità, la cultura, la dottrina di Chiovenda sono state altissime tanto da avvolgerlo nel mito, che cosa dire di Salvatore Satta, che quell'esempio ha seguito e ha superato in grandezza.

Del Satta giurista si sono per tantissimo tempo conosciute le teorie che hanno innovato la scienza giuridica, ponendolo all'apice della processualistica del novecento: solo per fermarsi al suo Manuale, ha avuto una pluridecennale fortuna accademica, essendosi con esso e su di esso formati migliaia di futuri magistrati e avvocati, nonché docenti che hanno affinato il sapere giuridico alla sua scuola. Come Carmine Punzi, il suo allievo più fedele, che ha continuato l'opera del Maestro dopo la sua morte, sia sostituendolo

nella cattedra di Roma, sia aggiornando e rinnovando periodicamente lo stesso Manuale del processo civile.

Ma è il Satta letterato che va ancora di più riscoperto, per l'acutezza, la profondità e l'attualità del suo pensiero, che le tre opere di narrativa: "La veranda", "De profundis" e "Il giorno del giudizio", capolavoro pubblicato postumo, continuano ad esprimere anche dopo ottanta (la prima), sessanta (la seconda) e trenta anni (la terza) la loro forza di pensiero e di meditazione sul destino dell'umanità.

Dopo avere in gioventù tentato la carta della letteratura, inviando *La veranda* ad un concorso con esito negativo, pur apprezzato da Marini Moretti, Satta abbandona ogni velleità di occuparsi solo di scrittura e si applica alla conoscenza del diritto, divenendone uno dei massimi interpreti.

La sua naturale inclinazione verso la narrativa e la scrittura in generale ritorna prepotentemente nell'opera *De profundis*, coraggiosa riflessione sulle sorti dell'Italia uscita distrutta fisicamente e moralmente dal ventennio fascista e dalla guerra. Se nel primo caso l'accoglienza della cultura ufficiale fu indifferente, questa volta è stata ostile, fino alla dura reazione di Massimo Mila, rappresentante della Einaudi, che, pur apprezzando "l'acume" e la "perspicace spregiudicatezza" che esprime il suo lavoro, gli comunica di non poter accettare, uno scritto che contiene idee troppo radicalmente di quelle propuginate dalla casa editrice.

Ma *De profundis* riemergerà in tutta la sua potenza, tanto da far dire a Remo Bodei nella prefazione all'edizione lusso del 2003, che segue quella della Cedam del 1948, che "Salvatore Satta istruisce un solitario processo sull'ultimo quarto di secolo della storia italiana e, in particolare, sul suo quinquennio conclusivo" in un volume "dichiaratamente

non politico e dal tono dolorosamente meditativo" che "offre una prospettiva diversa e antagonista rispetto a quella <<giustificazionista>>, cui siamo abituati, nell'analisi del fascismo e della seconda guerra mondiale", obbligando "a un estraniante sguardo dall'alto, a una resa dei conti di ciascuno con la propria coscienza, con le responsabilità individuali e le vicende collettive di quegli anni".

Anche nelle prefazioni al suo Manuale e in alcuni testi delle conferenze e dei discorsi che pronuncia in ogni parte d'Italia, da "Il mistero del processo" a Catania, a "La vita della legge e la sentenza del giudice" a Roma, a "La tutela del diritto nel processo" a Firenze, a "Il diritto, questo sconosciuto" a Genova, a *Poesia e verità nella vita del notaio* a Rapallo, il tema del diritto lascia gran parte del suo posto a riflessioni filosofiche.

Tutti questi scritti, e altri ancora, si trovano ora in "Soliloqui e colloqui di un giurista", raccolta fondamentale per comprendere il pensiero e l'opera di Satta.

E' poi *Il giorno del giudizio*, capolavoro pubblicato postumo che esalta la grandezza letteraria, poetica e filosofica di Salvatore Satta, a definire i temi della sua scrittura: pessimismo, religiosità, evocazione del passato nelle figure dei morti, confusione tra vita e morte.

Mai nessun autore così poco prolifico ha condensato in solo tre opere una molteplice e tanto profonda varietà di temi e riflessioni, spunto di impegnativi studi che ne hanno analizzato ogni più recondito e sorprendente aspetto.

La lezione di Satta si iscrive finalmente in un luogo importante della letteratura del novecento e ci esorta ad interpretarla e approfondirla, con l'aiuto di competenze altamente specializzate, ma ancora di più a meditarla.

I neo avvocati



Andrea
Iucci



Andrea
Raso



Antonella
De Benedictis



Antonella
Ragonese



Barbara
Cerilli



Barbara
Di Russo



Carlo
Falconi



Chiara
Garofano



Claudia
Magliuzzi



Concetta
Gaudino



Daniela
Iacoacci



Daniela
Mattei



Francesca
Malandrucchio



Francesca
Pomponi



Francesco
Chimera



Giovanni
Mastrobattista

da aprile 2008
a maggio (I) 2008



Giuseppina
Porceddu



Immacolata
Massa



Irma
Zizzi



Katuscia
Scarica



Laura
Chillon



Luca
Torregrossa



Maria
Gavillucci



Marianna
Maddalena



Marilisa
Di Milia



Massimo
Capitelli



Oliviero
D'Onofrio



Paola
Guglielmi



Paolo
Di Gerio



Raffaele
Scirè



Silvia
Vastarella



Tamara
Pacilli



Tiziana
De Meo

